

11

## European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy

Inserita presso il Ministero della Salute nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (decreto ministeriale 2 agosto 2017 e Art. 5 Legge 8 marzo 2017, n. 24)

# STATUTO "DELLA SIEFPP SOCI ITALIANI DELLA FEDERAZIONE EUROPEA-PER LA PSICOTERAPIA PSICOANALITICA

#### **Art.1 COSTITUZIONE**

Si costituiscono i Soci italiani delle Associazione scientifiche di Psicoterapia Psicoanalitica che formano la Federazione italiana della European Federation for Psychwanal ytic Psycothera py (in the Public Sector), denominata SIEFPP e di qui in avanti citata come LA FEDERAZIONE. Lo Statuto dell'EFPP fa parte integrante del presente Statuto e costituisce il quadro internazionale all'interno del quale opera la Federazione italiana che segue l'orientamento scientifico e rispetta gli standard formativi della EFPP.

## Art. 2 SEDE

La sede legale della Federazione italiana della EFPP è fissata presso lo Studio Commerciale Lamattina del dott. Giuseppe Carucci in Roma, Piazza Cola di Rienzo 68.

## Art. 3 OGGETTO E SCOPO

La Federazione italiana è la struttura nazionale dell'EFPP in Italia ed è organizzata in quattro-sezioni cliniche di Psicoterapia: "Individuale adulti", "Infanzia e adolescenza", "Gruppo" e "Coppia e Famiglia".

Coordina e promuove l'attività scientifica, la formazione, la ricerca teorica e clinica nel campo della psicoterapia psicoanalitica, studia, attiva progetti e promuove i rapporti con Enti pubblici e privati sui temi del lavoro, della professionalità e della ricerca nell'area della psicoterapia psicoanalitica. Fa progredire l'educazione, la formazione e lo sviluppo della Psicoterapia con i relativi principi scientifici e la relativa pratica psicoanalitica.

Promuove, per il benessere pubblico, l'attenzione alla salute o al disagio mentale attraverso lo sviluppo e la diffusione, in Italia e in Europa, della psicoterapia psicoanalitica, indipendentemente dalla etnia, dalla religione, dal genere, dagli orientamenti sessuali o dallo status socio-economico.

Non ha fini di lucro, è autonoma ed indipendente anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse fatta salva la formazione continua in medicina (ECM). Non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

La Federazione italiana della EFPP, pertanto, dovrà:

a) tutelare gli standard della formazione degli psicoterapeuti psicoanalitici definendo e diffondendo in Italia gli standard minimi stabiliti e richiesti dalla Federazione Europea EFPP. Tali standard europei sono rispettati dalla Federazione nella accettazione di nuovi consociati ai quali sono richiesti i requisiti per potersi qualificare psicoterapeuta psicoanalitico in Europa e per

-



11

## European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy

Inserita presso il Ministero della Salute nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (decreto ministeriale 2 agosto 2017 e Art. 5 Legge 8 marzo 2017, n. 24)

praticare la professione clinica;

- b) garantire che ciascuna associazione, membro della federazione Italiana, abbia un codice deontologico analogo a quello dell'Ordine degli Psicologi in Italia, nella pratica della Psicoterapia Psicoanalitica;
- c) accrescere l'informazione e la consapevolezza tra altri professionisti, amministratori e legislatori nel Settore Pubblico, e nella popolazione in generale, delle funzioni e risorse scientifico-cliniche della Psicoterapia Psicoanalitica;
- d) rendere agevole e accessibile nella cultura generale la conoscenza della teoria e della pratica della Psicoterapia Psicoanalitica e contemporaneamente segnalare alla attenzione generale, ove vene siano le ragioni, la insufficienza delle risorse terapeutiche sanitarie in tale area rispetto ai bisogni della popolazione e le proposte operative specialistiche per superare il problema.

La Federazione italiana della EFPP potrà:

- a) organizzare seminari, conferenze, convegni, eventi informativi;
- b) pubblicare giornali e riviste periodiche, oltre che collane di pubblicazioni specialistiche;
- c) effettuare la cessione di beni e prestazioni di servizi alle Associazioni componenti in conformità alle finalità istituzionali.

Inoltre, ad esclusivo giudizio del Comitato esecutivo, potrà:

- a) compiere operazioni commerciali, industriali, bancarie economiche ed immobiliari quali la locazione a terzi e da terzi di locali purché funzionali allo svolgimento delle proprie attività di istituto;
- b) ricorrere, negli stessi limiti, a qualsiasi forma di finanziamento oltre a beneficiare di agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali.

## Art. 4 QUADRO NORMATIVO

La Federazione italiana della EFPP è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto delle leggi statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale.

Ulteriori aspetti relativi alle attività della Federazione italiana della EFPP sono disciplinati dal Regolamento redatto dal Comitato esecutivo in armonia con il presente Statuto e approvato dai Presidenti delle Associazioni.

### Art. 5 IL PATRIMONIO

Le entrate della Federazione italiana della EFPP sono costituite da:

- a) contributi di iscrizione; uote annuali associative;
- b) bis) quote europee da versare nei termini alla tesoreria della EFPP
  - c) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in generale;
  - d) sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di terzi o di associati;
  - e) proventi per prestazioni di servizi e cessioni di beni vari alle Associazioni componenti ai loro

503

.



European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy

11

Inserita presso il Ministero della Salute nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (decreto ministeriale 2 agosto 2017 e Art. 5 Legge 8 marzo 2017, n. 24)

associati o a terzi.

Il Tesoriere, con l'approvazione col Comitato esecutivo, entro il mese di-ottobre di ciascun anno, stabilisce la quota di iscrizione da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Federazione italiana della EFPP; entro lo stesso mese fissa la quota annuale che ciascuna Associazione componente deve versare entro il successivo mese di gennaio.

#### Art. 6 ESERCIZIO SOCIALE E DURATA

La Federazione italiana della EFPP ha durata illimitata. L'esercizio sociale va dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno.

#### Art. 7 I SOCI

La Federazione italiana della EFPP è composta da tutte Associazioni nazionali che abbiano chiesto di parteciparvi in possesso dei requisiti del presente statuto e che sono state accettate in quanto rispondenti sia agli scopi della Federazione europea sia agli standard minimi formativi previsti nello Statuto Europeo, adottati dalla federazione Italiana e citati nel Regolamento.

Le Associazioni che desiderano entrare a far parte della Federazione italiana della EFPP devono presentare domanda scritta, firmata dal Presidente dell'Associazione, che sarà inoltrata al Presidente

SIEFPP in cui è allegato: lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento dell'Istituto di formazione, l'elenco e i curricula dei Soci, i curricula dei docenti, gli standard formativi, i modelli teorici di riferimento, il training richiesto, la descrizione degli interessi di studio, clinici e di ricerca.

Il Comitato esecutivo, verificata la coerenza dell'apparato normativo dell'Associazione richiedente con quello della Federazione italiana della EFPP, delibera in ordine a tale domanda dopo la valutazione competente della Sezione specifica di riferimento.

L'accettazione della domanda richiede il voto favorevole di almeno due terzi delle Associazioni presenti o per delega, con una sola delega per ciascuna Associazione. Dopo la comunicazione ufficiale, l'Associazione richiedente, valutata in tutte le caratteristiche dalla Sezione di appartenenza, tra le quattro della federazione, è ammessa dal Ce e dalla Assemblea, dopo la approvazione decisiva con parere favorevole del Board EFPP, quindi, pagate le quote previste, diviene Associazione componente della Federazione italiana della EFPP, con pari diritti e doveri.

Ogni Associazione componente deve pagare il contributo di iscrizione e la quota annuale associativa, oltre le quote europee quantificate dalla EFPP, che saranno determinate ogni anno dal Comitato esecutivo sulla base dei costi di gestione.

Le Associazioni che non sono in regola con i pagamenti delle quote di partecipazione, europea e nazionale, perdono il diritto di voto. e perdono il diritto di rappresentanza dell' Italia in Europa (EFPP).

## Art. 8 DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI

L'appartenenza alla Federazione italiana della EFPP impegna tutte le Associazioni al rispetto degli

8

AFPP – AIPPI – APCF – APPIA/ASARNIA - ARPAd – ASNE-SIPSIA - ASPPI - CERP CRPCF – CSMH-AMHPPIA – DPACF – IIPG – LO SPAZIO – PCF – SIPP



11

## European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy

Inserita presso il Ministero della Salute nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (decreto ministeriale 2 agosto 2017 e Art. 5 Legge 8 marzo 2017, n. 24)

obiettivi di base e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie oltre che a una partecipazione dignitosa, diplomatica, collaborativa, attiva, propositiva e continuativa alle attività promosse dalla Federazione stessa e necessarie al suo progresso.

Le Associazioni sono tenute ad essere in regola con il pagamento anticipato delle quote dovute, così come determinate dal Comitato esecutivo, il cui termine è indicato nell'articolo 5; devono, inoltre, attenersi scrupolosamente al presente Statuto e ad eventuali regolamenti interni nonché a tutte le direttive emanate dal Comitato esecutivo che formalizza nei verbali approvati del CE e della Assemblea. Quando una Associazione risulta morosa da oltre un anno, viene sollecitata per iscritto a sanare la propria posizione entro 30 giorni e a pagare la mora relativa. Decorso questo termine, l'Associazione decade automaticamente dalla qualità di Socio. L'eventuale riammissione dell'Associazione, esclusa per morosità è subordinata alla nuova valutazione del Comitato esecutivo nonché al pagamento di tutte le somme pregresse e gli interessi dovuti all'Associazione.

Le cariche e le funzioni istituzionali sono affidate ai membri Associazione. Per l'esercizio delle suddette attività, da prestare a titolo gratuito, sarà in ogni caso riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, nella percentuale deliberata dal Comitato esecutivo.

Le Associazioni sono tenute a comunicare al Comitato esecutivo l'insorgenza eventuale di un conflitto di interesse affinché lo stesso possa essere risolto senza danno per la Federazione italiana. La mancata risoluzione entro sei mesi, dalla comunicazione o dalla scoperta del conflitto, comporterà la perdita della qualità di socio laddove il Comitato esecutivo abbia valutato che tale conflitto sia pregiudizievole per la Federazione.

#### Art. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Le Associazioni che intendono dimettersi dalla Federazione italiana della EFPP sono tenute a dame comunicazione al Comitato esecutivo, a mezzo lettera raccomandata, non oltre il 30 settembre di ogni anno, così come, entro la medesima data, il Comitato esecutivo dovrà dare comunicazione per iscritto alle Associazioni componenti per le quali non intende prorogare il periodo associativo. Tale decisione è insindacabile e inappellabile.

In mancanza di tali comunicazioni, il periodo associativo si intende rinnovato per l'intero anno sociale successivo, e con esso il pagamento delle quote.

La qualifica di socio si perde, inoltre:

- a) per dimissioni dall'Associazione;
- b) per morosità nel pagamento delle quote associative;
- c) per radiazione che venga pronunciata nei confronti delle Associazioni che con la loro condotta pregiudicano il buon andamento della Federazione italiana della EFPP o ledono l'immagine della Federazione e/o della EFPP.
- d) per un abbassamento o perdita degli standard scientifici e/o formativi previsti dal presente Statuto e nella definizione della EFPP.

A S

ż



11

# European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy

Inserita presso il Ministero della Salute nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (decreto ministeriale 2 agosto 2017 e Art. 5 Legge 8 marzo 2017, n. 24)

Il Comitato esecutivo, con la maggioranza dei due/terzi e con l'esclusione dal voto dell'Associazione interessata, delibera la perdita della qualifica di Socio.

## Art. 10 ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE

Organi della Federazione italiana della EFPP sono:

- a) il Presidente;
- b) ilSegretario;
- c) ilTesoriere;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) i Delegati di settore;
- f) l'Assemblea dei Presidenti delle Associazioni.

#### Art. 11 PRESIDENTE

Il Comitato esecutivo elegge all'interno dei suoi membri il Presidente che ha la firma e la rappresentanza legale della Federazione italiana della EFPP di fronte ai terzi. Egli potrà rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Il Presidente è autonomo e indipendente e non esercita attività imprenditoriale o partecipazione ad esse, coordina, in sinergia col Comitato esecutivo, tutte le iniziative, gli scambi e le attività scientifiche che nascono e si definiscono all'interno del Comitato stesso. Cura altresì l'esecuzione dei deliberati del Comitato esecutivo. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Segretario o da un membro del Comitato esecutivo da lui delegato.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

#### Art. 12 SEGRETARIO

Il Segretario, eletto dal Comitato esecutivo, coadiuva il Presidente nell'attività scientifica, organizzativa e gestionale. In tutte le riunioni della Federazione italiana EFPP redige i verbali poi approvati formalmente ,che invierà ai Comitati direttivi o esecutivi delle Associazioni componenti. Ha cura dei Libri Societari. Dura in carica quattro anni.

## Art. 13 TESORIERE

Il Tesoriere, eletto all'interno del Comitato esecutivo, gestisce le risorse finanziarie della Federazione italiana della EFPP secondo le indicazioni del Presidente e/o del Comitato esecutivo in linea con le previsioni di bilancio. Cura le operazioni contabili dell'amministrazione, la gestione della contabilità e dei libri contabili obbligatori; redige il bilancio preventivo e consuntivo che propone all'approvazione del Comitato esecutivo, entro il 30 ottobre di ciascun anno. Dura in carica quattro anni.

#### Art. 14 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo è composto da un rappresentante delegato da ciascuna associazione.

Il Comitato esecutivo nomina al proprio interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere e i Delegati di

Q

European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy

Inserita presso il Ministero della Salute nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (decreto ministeriale 2 agosto 2017 e Art. 5 Legge 8 marzo 2017, n. 24)

settore, alla EFPP, con votazione a maggioranza ed a scrutinio segreto. Il Comitato esecutivo dura nel suo esercizio per quattro anni., compatibilmente con la stabilità di presenza dei singoli delegati. Solo il Presidente può essere rieletto per un secondo mandato.

## Il Comitato esecutivo:

- a) amministra la Federazione italiana della EFPP;
- b) può nominare consulenti e conferire incarichi a tecnici ed esperti a tempo determinato e per specifiche attività che richiedano competenze particolari;
- c) prende in esame le richieste per l'ingresso di nuove Associazioni, che verranno esaminate dalla Sezione di competenza, poi approvate dal CE, e infine votate nell'Assemblea congiunta del Comitato esecutivo e dei Presidenti delle Associazioni, come specificato nell'articolo 7.
- d) cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni e mettendoli a disposizione dei richiedenti nonché pubblicandoli, unitamente agli incarichi retribuiti, sul sito istituzionale.
- e) funge da Comitato scientifico permanente per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Comitato esecutivo per lo svolgimento di tali funzioni può avvalersi, con specifici incarichi, della cooperazione dei Comitati scientifici delle Associazioni federate, o dei Caporedattori e Direttori delle riviste scientifiche della federazione e dei direttori di collane scientifiche di pregio nel campo della psicoterapia Psicoanalitica. Procede alla pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito istituzionale e anche dei report approvati dal CE.
- Il Comitato esecutivo, convocato dal presidente, si riunisce, almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul rendiconto economico-finanziario e per deliberare su tutti gli argomenti di carattere generale iscritti nell'ordine del giorno e ogni volta che se ne presenti la necessità.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare e da inviare almeno quindici giorni prima a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.

Il Comitato esecutivo si ritiene valido qualora siano presenti i due terzi delle Associazioni componenti e delibera a maggioranza dei delegati.

Delle riunioni deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Legale rappresentante e gli amministratori non debbono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Federazione e delle Associazioni federate.

Tutti coloro che rivestono cariche societarie svolgono le attività per conto della SIEFPP a titolo gratuito, quindi, con espressa esclusione della retribuzione.

## Art. 15 DELEGATI DI SETTORE

I delegati Europei di Settore in numero massimo di due per ogni settore, hanno il compito di rappresentare l'operato del Comitato esecutivo della SIEFPP e della intera Federazione Italiana presso

M. Q.

11

Z



11

## European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy

Inserita presso il Ministero della Salute nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (decreto ministeriale 2 agosto 2017 e Art. 5 Legge 8 marzo 2017, n. 24)

la EFPP e di raccordare gli esecutivi della SIEFPP con la EFPP. Sono tenuti a riferire con

relazione scritta al Comitato esecutivo e alle rispettive Associazioni di cui sono rappresentanti, sia l'attività dei settori a livello europeo illustrata nei meeting europei e nell'area riservata ai delegati nel sito EFPP, sia gli eventi scientifici programmati.

Vengono eletti dal Comitato esecutivo tra i propri componenti collocati nelle singole sezioni, preferibilmente secondo un criterio di rotazione rispetto alle Associazioni componenti e durano quattro anni, salvo che abbiano un incarico nell'esecutivo Europeo formalmente approvato dalla Associazione di provenienza. In tal caso la durata corrisponderà alla durata della nomina europea compatibilmente con le esigenze della Associazione di appartenenza., salvo impreviste ragioni contrarie.

Per partecipare al meeting biennale dei delegati europei, i due delegati di ciascuna sezione della Federazione ricevono un finanziamento per le spese di viaggio e di soggiorno documentate formalmente e per un importo non superiore a quello indicato ogni volta dal Comitato esecutivo.

## Art. 16 ASSEMBLEA (DEI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI )

L'assemblea è composta dai Presidenti delle singole Associazioni e dal Comitato esecutivo. È convocata dal Presidente della Federazione italiana della EFPP, almeno una volta l'anno, con un preavviso non inferiore a quindici giorni, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno delle Associazioni e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle Associazioni presenti.

Ha il compito di votare l'ingresso di nuove Associazioni ed eventuali espulsioni, di condividere le linee scientifiche della Federazione italiana della EFPP, di deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e si occupa di tutte le altre questioni che ritenga necessarie.

Per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L' assemblea ha altresì il compito di apportare modifiche allo statuto e al regolamento con il voto favorevole del 60 % degli associati.

L'assemblea ha, inoltre, il compito di deliberare l'attivazione di azioni giudiziarie con il voto favorevole del 60 % dei rappresentanti legali delle Associazioni.

Il Presidente e il delegato di ogni Associazione, in caso di impedimento, possono essere rappresentati da un membro della propria Associazione.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

# Art. 17 STANDARD FORMATIVI MINIMI STABILITI PER LE ASSOCIAZIONI

Ciascuna Associazione, organizza un Istituto di formazione, configurato (e preferibilmente riconosciuto)

## SEFPP Empayan Federaler for Psychological Psychological

# SIEFPP Soci Italiani

## European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy

Inserita presso il Ministero della Salute nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (decreto ministeriale 2 agosto 2017 e Art. 5 Legge 8 marzo 2017, n. 24)

dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, conforme al DM 509/1998 e successive integrazioni.

Ciascuna Associazione terrà un elenco dei propri membri da rendere pubblico nel Roster SIEFPP.

La formazione dei Soci deve rispondere agli standard che non siano inferiori agli standard minimi formativi indicati di seguito e pubblicati nel sito dalla EFPP, in quadri diversificati per ciascun Settore.

- A) Formazione in psicoterapia psicoanalitica individuale dell'adulto, della durata minima di quattro anni.
- 1. Psicoanalisi personale o terapia psicoanalitica individuale ad indirizzo freudiano, della durata minima di quattro anni, che abbia una frequenza minima di tre sedute settimanali e che si svolga con un terapeuta riconosciuto dall'Associazione.
- 2. Supervisione di almeno due trattamenti di psicoterapia psicoanalitica, di cui almeno uno con la frequenza minima di due o preferibilmente tre sedute settimanali. Le supervisioni devono svolgersi con supervisori diversi, formalmente indicati dall'Associazione per un minimo di 200 ore.
- 3. Seminari teorici e clinici sulla psicoterapia psicoanalitica e le sue applicazioni che si svolgono in un arco di quattro anni e rispondono ai requisiti previsti dal D.M. 509/1998 e successive integrazioni, nel quadro dei Regolamenti dei singoli Istituti di Formazione.
- 4. Durante la formazione il Candidato dovrà avere effettuato esperienze cliniche in una varietà di setting e dovrà essere entrato in contatto con una gamma ampia di disturbi psichici.
- B) Formazione in psicoterapia psicoanalitica dell'infanzia e dell'adolescenza, della durata minima di quattro anni.
- 1. Psicoanalisi personale o terapia psicoanalitica individuale ad indirizzo freudiano, della durata minima di quattro anni, con frequenza minima di tre sedute settimanali, con uno psicoanalista o uno psicoterapeuta riconosciuto dalla propria Associazione a condurre una terapia di training.
- 2. Infant observation con cadenza settimanale per almeno un anno, con supervisione;
- 3. Psicoterapia psicoanalitica di almeno 3 casi clinici di diversa fascia di età per un numero minimo di 400 ore, seguiti in supervisione per un numero minimo di 160 ore.
- 4. Seminari teorici e clinici di psicoterapia psicoanalitica dell'infanzia e adolescenza e le sue applicazioni si svolgono in un arco di quattro anni e rispondono ai requisiti previsti dal D.M. 509/1998 e successive integrazioni, nel quadro dei Regolamenti dei singoli Istituti di Formazione.
- 5. Durante la formazione il Candidato dovrà avere effettuato esperienze cliniche in una varietà di setting, e dovrà essere entrato in contatto con una gamma diversificata di disturbi psichici.
  - C) Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica di Gruppo, della durata minima di quattro anni.
- 1. Psicoanalisi personale di gruppo o psicoterapia psicoanalitica di gruppo, per un totale non inferiore a 240 ore, in almeno due anni, e una precedente o successiva esperienza psicoanalitica individuale. Gli psicoanalisti o psicoterapeuti conduttori delle esperienze personali devono essere riconosciuti dalla propria Associazione a condurre terapie di training.





European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy

Inserita presso il Ministero della Salute nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (decreto ministeriale 2 agosto 2017 e Art. 5 Legge 8 marzo 2017, n. 24)

- 2. Seminari teorici e clinici sulla psicoterapia psicoanalitica di gruppo e le sue applicazioni che si devono svolgere in un arco di quattro anni e rispondere ai requisiti previsti dal D.M. 509/1998 e successive integrazioni, nel quadro dei Regolamenti dei singoli Istituti di Formazione.
- 3. Conduzione di almeno un gruppo di pazienti a cadenza almeno settimanale, con relativa supervisione individuale per non meno di 80 ore per due anni consecutivi e supervisione di altri gruppi svolta in gruppo per non meno di 40 ore. Una supervisione di almeno un caso individuale e supervisioni di casi individuali in gruppo.
- 4. Le supervisioni personali di casi di gruppo e quelle individuali citate al punto 3, devono essere svolte in almeno 2 anni con diversi supervisori formalmente approvati dalla propria Associazione.
- 5. Durante la formazione il Candidato dovrà aver effettuato esperienze cliniche in una varietà di setting di gruppo e individuale e dovrà essere entrato in contatto con una gamma diversificata di disturbi psichici.

## D) Coppia e famiglia

- 1) La qualifica di psicoterapeuta psicoanalitico di Coppia e Famiglia è aggiunta come qualifica addizionale alle qualifiche di: Psicoterapeuta Psicoanalitico di Bambini e Adolescenti, o di Adulti, o appartenente alla Sezione Gruppi. I requisiti per afferire al training di base sono delineati nella definizione degli standard minimi prestabiliti di ciascuna Sezione.
- 2) I candidati sono selezionati dal Comitato di Training. La valutazione può avvenire attraverso un colloquio personale o essere effettuata da una commissione di docenti
- 3) La durata minima è di due anni a tempo pieno, oltre il training precedente completo di tutti i requisiti richiesti.
- 4) I seminari teorici sono di un minimo di cento ore. La teoria del training in P.P CF (psicoterapia psicoanalitica coppia e famiglia) comprende la formazione in Sviluppo della Età evolutiva— (infanzia e adolescenza) come la psicopatologia della infanzia, della adolescenza e della età adulta in una prospettiva interpersonale e intersoggettiva e riguarda i genitori, la famiglia e il ciclo di vita della famiglia.
- 5) Esperienze personali. Il curriculum deve includere un'esperienza personale di setting di Gruppo attinente alla Psicoterapia psicoanalitica di Coppia e famiglia. L'esperienza dovrà avere una durata minima di due anni con un minimo di quaranta ore.
- 6) Supervisione: E' richiesta la supervisione di una psicoterapia psicoanalitica completa e conclusa. La supervisione prevede un minimo di novanta ore
- 7) Valutazione del training di Coppia e Famiglia. La adeguatezza e i progressi personali del diplomando saranno valutati nel corso del training. L'allievo presenterà un elaborato finale in cui descrive almeno un caso clinico familiare, condotto personalmente nei termini prestabiliti.

## Art.18 NORMA TRANSITORIA

Tutti gli organi sociali della Federazione in carica al momento dell'entrata in vigore dello Statuto





European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy

Inserita presso il Ministero della Salute nell'elenco delle società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (decreto ministeriale 2 agosto 2017 e Art. 5 Legge 8 marzo 2017, n. 24)

proseguiranno il loro mandato fino alla scadenza naturale ed i Soci, laddove carenti dei requisiti di cui al punto d) dell'art. 9 (standard scientifici e formativi) di questo Statuto, conserveranno la loro qualifica e potranno adeguarsi entro il termine del mandato successivo a quello vigente al momento dell'approvazione della presente modifica alla norma transitoria.

ر -